

# Studio Associato Nasi Cattani

Reggio Emilia li, 09/02/15

  
Monica Cattani  
Consulente del Lavoro

  
Laura Nasi  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

Diellegi srl

Ai Gentili Clienti

## **OGGETTO: Circolare 6 del 10.02.2015 – “Legge di Stabilità 2015: estensione del Reverse Charge”**

Con la stesura della presente circolare intendiamo informarVi che a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2015 la Legge di Stabilità ha esteso il meccanismo del reverse charge (o inversione contabile) ad alcune operazioni rientranti tra quelle previste dall’art. 17, comma 6 del DPR 633/72, effettuate tra soggetti passivi dotati di partita iva in Italia.

In particolare è necessario specificare che il meccanismo del reverse charge ha luogo esclusivamente per le operazioni che avvengono tra due soggetti che agiscono in qualità di soggetti passivi IVA: di conseguenza, qualora l’acquirente o committente sia un privato, un condominio, ovvero un ente pubblico o privato (che agiscano nella propria area istituzionale), si dovrà procedere secondo le regole ordinarie applicando l’Iva in fattura.

### **NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE**




L’art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/72 prevede le seguenti ipotesi assoggettabili al meccanismo del reverse charge a decorrere dal 1° gennaio 2015:

#### **I. Lettera a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici**

**Servizi di pulizia** - tra tali servizi sono comprese le seguenti attività:

- Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (compresa l’attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie);
- Servizi di disinfestazione;
- Altre attività di pulizia (inclusa la pulizia e lavaggio di aree pubbliche e la rimozione di neve e ghiaccio).

Via Cecati, 13/b -42123 Reggio Emilia

 0522-322425  0522-289679  [mcattani@studiodiellegi.it](mailto:mcattani@studiodiellegi.it)



**Lavori di costruzione specializzati** – tra cui:

- Demolizione e preparazione del cantiere edile (comprese sistemazioni del terreno, trivellazioni e perforazioni);
- Installazione di impianti elettrici, idraulici, ed altri lavori di costruzione ed installazione (inclusi installazioni di impianti di riscaldamento e di condizionamento);
- Completamento e finitura di edifici (tra cui intonacatura, posa in opera di infissi, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri e altri lavori di completamento di edifici).

**Costruzione di edifici** – vengono inclusi in questa categoria anche l'attività di:

- Sviluppo di progetti immobiliari;
- Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

**Ingegneria civile** – riconducibili alla costruzione di:

- Strade e ferrovie;
- Opere di pubblica utilità;
- Altre opere di ingegneria civile.

È necessario evidenziare che al di fuori delle ipotesi indicate dalla lett.a-ter) sopra esposte il reverse charge continua ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto qualora la prestazione sia riconducibile al settore delle costruzioni secondo quanto dettato dal settore F dei codici Ateco.

A titolo esemplificativo di seguito si riportano alcuni esempi di operazioni assoggettabili al meccanismo di reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del D.P.R. n. 633/72:

Prestazione	Fatturazione	
	Appalto	Subappalto
Costruzione edificio	Iva esposta	Reverse ex art. 17 co.6, lett.a
Realizzazione pavimentazione (solo posa)	Reverse ex art. 17 co.6, lett.a-ter	Reverse ex art. 17 co.6, lett.a-ter
Realizzazione impianto elettrico o idraulico edificio	Reverse ex art. 17 co.6, lett.a-ter	Reverse ex art. 17 co.6, lett.a-ter
Realizzazione impianto illuminazione stradale	Iva esposta	Reverse ex art. 17 co.6, lett.a



Prestazione	Fatturazione	
	Appalto	Subappalto
Vendita di una caldaia (solo cessione o cessione con installazione)	Iva esposta	Iva esposta
Tinteggiatura locali	<i>Reverse ex art. 17 co.6, lett.a-ter</i> (sicuramente in caso di completamento edificio; dubbio se come manutenzione)	<i>Reverse ex art. 17 co.6, lett.a-ter</i> (sicuramente in caso di completamento edificio; dubbio se come manutenzione)
Manutenzione impianto idraulico o elettrico	<i>Reverse ex art. 17 co.6, lett.a-ter</i> (trattasi di caso dubbio)	<i>Reverse ex art.17 co.6, lett.a-ter</i> (trattasi di caso dubbio)
Pulizia edificio	<i>Reverse ex art. 17 co.6, lett.a-ter</i>	<i>Reverse ex art. 17 co.6, lett.a-ter</i>

- II. **Lettera d-bis) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra** definite all'art.3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
- III. **Lettera d-ter) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;**
- IV. **Lettera d-quater) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art.7-bis, co.3, lett. a);**
- V. **Lettera d-quinquies) cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) – per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile occorre apposita autorizzazione del Consiglio UE.**
- VI. **La Legge di Stabilità 2015 ha inoltre esteso il meccanismo del reverse charge anche alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi a primo" (art.74, comma 7, D.P.R. n.633/1972).**

#### PROCEDURA DA SEGUIRE

Qualora vengano quindi poste in essere le operazioni sopra descritte tra soggetti passivi Iva occorrerà seguire la seguente procedura:

- 1- Il soggetto passivo Iva, cedente o prestatore, emette la fattura senza applicazione dell'IVA ed inserisce la seguente dicitura che, ad esempio, nel caso del settore edile sarà: **"Corrispettivo soggetto ad inversione contabile "Reverse Charge" ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/72";**



- 2- il soggetto passivo Iva, acquirente o committente, che riceve la fattura senza Iva, provvede ad integrare la fattura con l'aliquota Iva applicabile all'operazione effettuata registrando la fattura sia nel registro Iva Acquisti sia nel registro Iva Vendite.

Specifichiamo inoltre che le fatture in reverse charge, essendo assoggettate ad Iva in capo al committente/acquirente, sebbene al momento dell'emissione non riportino l'addebito dell'Iva, non sono soggette ad imposta di bollo.

#### **DURATA DEL REVERSE CHARGE**

La Legge di Stabilità 2015 ha poi disposto per ogni settore di attività suindicato una specifica durata del meccanismo del reverse charge; in particolare:

- per il settore edile (lettera a-ter) le disposizioni introdotte risultano disposizioni "a regime" senza quindi un limite di durata;
- per il settore energetico (lettere d-bis, d-ter, d-quater) il reverse charge sarà applicato per 4 anni (fino al 2018)
- per il settore della grande distribuzione organizzata (lettera d-quinquies), una volta ottenuta l'autorizzazione del Consiglio Europeo, il reverse charge sarà applicabile per 4 anni (fino al 2018).

#### **PARTICOLARITA' PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI**

Occorre evidenziare che per le prestazioni rese dai soggetti rientranti nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 1, commi 96/117, Legge 244/2007 come modificato dall'art. 27, DL 98/2011 (così come per i nuovi forfettari) non trova applicazione il reverse charge (vedi Circolare n.37/E/06 Agenzia Entrate per i soggetti in franchigia). Se, invece, il minimo/forfettario effettua acquisti soggetti a reverse charge (da soggetti non rientranti tra coloro che applicano regimi forfettari) è tenuto ad applicare l'inversione contabile e a versare l'imposta non potendo esercitare il diritto alla detrazione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo Cordiali Saluti.

*Studio Associato  
Nasi Cattani*